

COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio
PIAZZA DEL CURTO 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 43213
Servizio di Polizia Locale

Ord. n. 04 Anno 2014
Mese, 23/08/2014

ORDINANZA PER LE MODALITA' DI ACCENSIONE OCCASIONALE DI SFALCI DA POTATURA DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE

LA SINDACA

Premesso che ai sensi del D.Lgs. 152 del 2006 art. 185, come sostituito dal D.Lgs. 205 del 2010 art. 13, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, tra gli altri: "...sfalci e potature nonché altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energie da biomassa..".

Considerato che il territorio di Mese ha anche una vocazione agricola e montana e che l'attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione in loco rappresenta una soluzione volta alla mineralizzazione degli elementi organici così come un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitoterapie riducendo la necessità di trattamenti chimici ed eliminando anche l'inquinamento definito "da trasporto".

Visto l'art. 14 c 8 lettera b del decreto legge 24/6/2014 nr. 91 e l' art. 256 bis comma 6 bis.
Visto il D.Lgs 267/2000 + D.Lgs. 152/2006
Vista la direttiva europea 2008/98/CE
Visto il D.L. 24/6/91

ORDINA

Per le ragioni in premessa, di consentire la combustione in loco, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, del materiale agricolo forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture, a tutela della salute e dell'ambiente, alle seguenti condizioni:

- 1) Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento;
- 2) Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco;
- 3) E' vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 4) La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di limitate dimensioni, in modo tale da produrre la minor quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi;
- 5) La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi e dalla strade e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
- 6) La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
- 7) La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla regione lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, ovvero nel caso di espresso divieto;

Il fuoco dovrà essere immediatamente spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di P.G. o da Vigili del Fuoco.

COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 43213

Servizio di Polizia Locale

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalla eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 e €. 500,00 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

A norma dell'art. 3 legge 241/1990 avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 gg dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Dispone:

La pubblicazione della presente sul sito comunale con trasmissione a:

- Comando provinciale Corpo Forestale dello Stato
- Stazione Carabinieri Chiavenna
- Prefetto di Sondrio
- Vigili del Fuoco - Mese

La Sindaca
Patrizia dott.ssa Pilatti

Patrizia Pilatti

